



Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it - E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

COMUNE DI FELINO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATT. PRODUTTIVE E COMMERCIO

Oggetto: RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PRO LOCO DI FELINO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE DURANTE L'EVENTO DENOMINATO MERCATINO DI SANTA LUCIA DI DOMENICA 11 DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA

Determinazione N° 329 del 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Maddalena Torti / INFOCERT SPA

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 24/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del PEG del bilancio 2016;
- che con la succitata deliberazione, si individuavano, tra l'altro, i responsabili dei servizi, nonché gli obiettivi in aderenza al programma politico;

DATO ATTO che da svariati anni l'Amministrazione Comunale organizza nel centro di Felino un evento denominato "Mercatino di Santa Lucia" che consta non solo di attività commerciali ed espositive, ma anche di una serie di iniziative rivolte principalmente ai bambini atte a promuovere e valorizzare il territorio attirando l'attenzione di un pubblico sempre maggiore e favorendo partecipazione e la socializzazione dei cittadini;

VISTA la disponibilità dell'associazione ProLoco Felino di farsi diretto carico nell'organizzare e realizzare vari intrattenimenti;

GIUDICATA valida la proposta di collaborazione ricevuta che consiste delle seguenti attività:

- tombolata al Centro Civico;
- intrattenimento interattivo per bambini nel centro paese e lungo Via Carducci
- dolciumi e regali per tutti i bambini;
- addobbi natalizi;
- somministrazione di alimenti e bevande;

VALUTATO necessario riconoscere alla ProLoco, quale rimborso forfettario a favore del commercio per l'attuazione di iniziative natalizie a Felino da realizzarsi domenica 11 dicembre in occasione del Mercatino di Santa Lucia;

RITENUTO equo corrispondere € 900,00, quale rimborso complessivo per quanto verrà realizzato;

RICHIAMATA la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, "*ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE*", che all'art. 4, c. 1, stabilisce che "*ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio*" anche attraverso l'organizzazione o la compartecipazione a "*manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale*";

RAMMENTATO che l'art. 6, c.9, del D.L. 78/2010 ha stabilito il divieto delle cosiddette "spese di sponsorizzazione";

AVUTO PRESENTE:

- la deliberazione n. 1075/2010 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale si precisa che *“la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine”* e che non si configura come sponsorizzazione *“il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 Cost.”*;
- la deliberazione n. 18/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella quale si precisa che si devono intendere precluse le spese di vera e propria sponsorizzazione, quelle cioè *“derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor”*;
- la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria, nella quale si afferma che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locali. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

CONSIDERATO che il contributo richiesto, rientra nella fattispecie appunto di sussidiarietà orizzontale citata;

APPURATO che il Cap. 8535 “Organizzazione iniziative del commercio” del Bilancio dell'esercizio in corso, ha adeguata disponibilità;

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare l'importo stabilito quale rimborso forfettario;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 4, dell'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di concedere alla ProLoco Felino, un rimborso forfettario di € 900,00 per la realizzazione di iniziative natalizie a Felino da effettuarsi domenica 11 dicembre nel centro di Felino in occasione del Mercatino di Santa Lucia, dando atto che tale somma rientra nella fattispecie di sussidiarietà orizzontale rappresentando un sostegno che l'Amministrazione vuole riconoscere ad una iniziativa messa in atto da privati cittadini a promozione dell'economia della collettività;
2. Di impegnare la somma di € 900,00 per le motivazioni più sopra espresse, sul Capitolo 8535 del Bilancio 2016 “Organizzazione iniziative del commercio” con esigibilità entro il 31/12/2016;
3. Di comunicare, a cura dell'Ufficio Segreteria, la presente determinazione ai capi-gruppo consiliari.

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento uffici e servizi, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Maddalena Torti / INFOCERT SPA